

Audizione 3 ottobre 2023
**Commissione Senato sul ddl n. 795 (Legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2022)**

Vendite promozionali – fine stagione – sottocosto

- All'art. 3, comma 1, lett f) del dl 223/2006 eliminare l'inciso "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"
- All'art. 15, comma 6, D.lgs 1998 n. 114, dopo la parole "disciplinano" inserire "in modo unitario su tutto il territorio nazionale"
- Abrogare l'art. 11 della legge 9/2013 che reca una "Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini"

MOTIVAZIONI

Come evidenziato all'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato nella segnalazione S4143 occorre procedere con decisione verso l'eliminazione dei vincoli che ancora impediscono il pieno sviluppo concorrenziale del commercio al dettaglio.

In particolare, occorre eliminare i limiti temporali e quantitativi tuttora esistenti per vendite promozionali e di fine stagione, che ostacolano la competitività del commercio fisico, limitando le opportunità per i consumatori e attribuendo un ingiustificato vantaggio concorrenziale al commercio on line.

Occorre quindi modificare l'art. 3, comma 1, lett f) del dl 223/2006 eliminando l'inciso "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti", consentendo le vendite promozionali durante l'intero arco dell'anno e senza alcuna restrizione temporale.

Parimenti, occorre modificare l'art. 15, comma 6, D.lgs 1998 n. 114, prevedendo che, ferma la possibilità delle Regioni, di disciplinare modalità e periodi di durata ciò avvenga in modo unitario su tutto il territorio nazionale, per evitare fenomeni distorsivi della concorrenza tra imprese operanti in diverse Regioni e complessità gestionali e organizzative per le imprese operanti sull'intero territorio nazionale.

In questo modo si porterebbero effetti positivi sull'intero indotto: ci sarebbero riflessi positivi sulla tutela della concorrenza tra imprese ed un accresciuto impulso ai consumi, di cui beneficerebbe anche il consumatore attraverso più efficaci politiche di offerte commerciali.

Liberalizzare le promozioni permette al commercio di operare degli sconti (mediamente 20-30%) su prodotti durante la stagione di riferimento a seconda dell'andamento delle vendite (e del clima) mentre i saldi (che rimarrebbero tali) sono operati con sconti fino al 60-70%, ma sui prodotti di fine stagione. Un intervento in tal senso potrebbe quindi essere un importante incentivo ai consumi interni e, quindi, porterebbe anche ad un beneficio per l'erario (maggior gettito IVA e imposte dirette)

Relativamente alle vendite sottocosto, si fa presente che nel nostro ordinamento già esiste una disciplina restrittiva (DPR 218/2001). Vincoli ulteriori per settori o per categorie di prodotti risultano quindi ingiustificabili.

Si ricorda che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, già con la segnalazione AS 207 del 28 dicembre 2000, ha affermato che: "... le vendite sottocosto rappresentano una legittima pratica commerciale che non necessariamente produce l'effetto di ridurre la capacità competitiva degli esercizi commerciali, neanche di quelli più piccoli. In primo luogo le vendite sottocosto sono un potente strumento concorrenziale soprattutto tra gli esercizi della grande distribuzione organizzata: si consente in tal modo al consumatore di acquistare a basso prezzo prodotti di largo consumo scegliendo tra le diverse promozioni offerte da operatori tra loro in concorrenza. Ciò senza apprezzabile pregiudizio per gli esercizi commerciali di più modeste dimensioni che, oltreché sul prezzo, basano la loro attrattiva sulla capacità di fornire ai consumatori un servizio di prossimità e, in ogni caso, un servizio più personalizzato. Inoltre, in alcune circostanze, le vendite sottocosto rappresentano un importante strumento che anche gli esercizi più piccoli utilizzano per difendere la loro competitività rispetto ai concorrenti più prossimi. Ne consegue che una generalizzata limitazione delle possibilità di utilizzazione delle vendite sottocosto, oltreché ridurre la concorrenza tra gli esercizi più grandi, potrebbe penalizzare ingiustificatamente proprio gli esercizi più piccoli".

Le considerazioni espresse dall'Autorità Garante valgono a maggior ragione nell'attuale contesto di mercato, dove ogni ingiustificato vincolo imposto ai canali fisici si traduce di fatto in un indebito vantaggio competitivo per il settore on line.

Andrebbero quindi abrogato l'art. 11 della legge 9/2013 che reca una "Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini" in aperto contrasto con la normativa prevista dal DPR 218/2001, introducendo ulteriori e più stringenti limiti rispetto a quelli già stabiliti dal regolamento vigente in materia.

La norma infatti prevede che nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto sia soggetta a comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio (anziché 10) e che possa essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno (anziché tre). Ancora più penalizzanti sono poi i limiti di concentrazione consentiti: viene, infatti, previsto, il divieto della vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo

di cui fa parte, detenga una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.

Le misure in questione, oltre a determinare una oggettiva restrizione del mercato, risultano assolutamente inconferenti rispetto agli obiettivi dichiarati dalla legge. La riduzione della concorrenza, infatti, non contribuisce ad ostacolare la commissione di attività fraudolente e pratiche commerciali scorrette ma determina unicamente la limitazione di una legittima offerta commerciale, **a tutto danno dei consumatori**. L'attuale disciplina del sottocosto (DPR 218/2001) rappresenta già una limitazione alla libertà di impresa che non può, a nostro avviso, essere ulteriormente ristretta in funzione di interessi settoriali che nulla hanno a che vedere con quelle superiori esigenze di utilità sociale cui fa riferimento l'art. 41 della Costituzione. La legge in questione, inoltre, costituisce un pericoloso precedente che potrebbe aprire il varco a deroghe per altri prodotti compromettendo così il principio generale per cui la vendita sottocosto rappresenta una legittima leva competitiva sacrificabile solo in funzione di interessi generali e non di esigenze di parte. Un regime così rigidamente articolato, per di più, sarebbe idoneo solo a produrre ulteriori complessità gestionali per gli esercenti e per le autorità competenti nella corrente attività di controllo.

COPERTURA FINANZIARIA

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento

Liberalizzazione diritti d'autore

Come noto, a seguito del recepimento della Direttiva 2014/26/UE – intervenuto con il combinato disposto di cui al D.Lgs 35/2017 e all'art. 19 del D.L. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. 172/2017 - dalla fine del 2017 l'attività di intermediazione dei diritti di sfruttamento delle opere dell'ingegno può essere legittimamente esercitata da più Organismi di Gestione Collettiva.

Tuttavia, la liberalizzazione dei diritti d'autore, nata con l'obiettivo di creare un mercato competitivo per gli autori/aventi diritto e per garantire alle collecting di competere sulle condizioni applicate a questi ultimi, si è risolta in un aumento incontrollato dei costi a carico degli utilizzatori. Fino al 2017 la SIAE aveva il monopolio della rappresentanza degli autori e ovviamente curava la riscossione dei relativi diritti: dal 2017 tutti gli enti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che per altro non sono stringenti, possono operare legittimamente in Italia come "organismi di gestione collettiva" e richiedere agli utilizzatori il pagamento dei diritti relativi al repertorio rappresentato. Per il diritto d'autore attualmente operano due collecting: SIAE e LEA., ma nulla esclude che il panorama possa in futuro arricchirsi di nuovi operatori. In mancanza di criteri di rappresentatività definiti e di una tariffa unica (da ripartire tra le varie collecting in base alla relativa quota di mercato) i nuovi Organismi di gestione collettiva pretendono dagli utilizzatori il pagamento di tariffe unilateralmente definite, sulla base di quote di mercato meramente asserite; tariffe che – sommate a quelle di SIAE - fanno lievitare i costi su livelli ben superiori rispetto al periodo pre - liberalizzazione. Per porre rimedio alle distorsioni del sistema occorrerebbe : (i) agire a monte sui requisiti delle collecting, ad esempio in termini di capitalizzazione o di rappresentatività; (ii) definire celermente la quota di mercato/rappresentatività anche per i diritti d'autore, come l'Autorità Garante della Comunicazioni sta già facendo nell'ambito dei diritti connessi, dove il relativo regolamento è in fase di finalizzazione; (iii) lavorare sulla definizione di criteri tariffari dai quali far discendere gli importi da conferire alle singole collecting in funzione della relativa quota di rappresentatività. In sintesi occorre dare un valore unitario al servizio musica d'ambiente, per poi suddividerlo tra le varie collecting. La situazione si riproduce, moltiplicandosi, per i diritti connessi, dove allo stato, per limitarci all'ambito musicale ed escludendo quindi le collecting che rappresentano diritti diversi, operano ben 6 collecting: SCF, Itsright, Evolution, Getsound, AFI, Nuovo Imaie. Per i pubblici esercizi i diritti

connessi vengono riscossi da SIAE che provvedere a ripartirli tra le varie collecting. Ma per il mondo retail non è così. Al netto di mandati all'incasso parziali che intercorrono tra le varie collecting e che cambiano di anno in anno, gli operatori della GDO devono di fatto gestire separatamente la regolarizzazione delle varie licenze. Ciò rende evidente la necessità di agire anche sul fronte delle modalità di riscossione, affrontando il problema della mancanza di un interlocutore unico per licenze e pagamenti, che genera un indebito aumento degli oneri gestionali legati ai processi di regolarizzazione dei repertori. Riteniamo che anche su questo punto sarebbe fondamentale lavorare, ragionando su soluzioni giuridiche che, nel rispetto della normativa antitrust, possano consentire agli utilizzatori di avere un solo interlocutore (magari partecipato da tutte le collecting o soggetto terzo indipendente) per le attività di rilascio delle licenze e di incasso. Il precipuo interesse delle nostre aziende associate è naturalmente quello di continuare a trasmettere contenuti musicali che possano rendere più gradevole la permanenza dei clienti all'interno dei punti vendita, ma a questo fine il mercato della raccolta dei diritti d'autore deve essere rivisto, affinché possa essere gestito con modalità corrette e sostenibili per tutti gli operatori coinvolti. La competitività per gli aventi diritto va garantita ma in una cornice di regole che renda il mercato sostenibile anche per gli utilizzatori.

Semplificazione nella vendita del pane confezionato

Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole <<previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari,>> sono soppresse;
- dopo le parole <<per informare il consumatore sulla natura del prodotto>> sono inserite infine le seguenti:<< anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari>>.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 le parole <<e in imballaggi confezionati>> sono soppresse.

MOTIVAZIONE

Con riferimento alla vendita del pane, si evidenzia come quest'ultimo sia venduto nei supermercati e ipermercati attraverso due modalità: pane fresco (ossia, fatto da artigiani) o congelato/parzialmente cotto e successivamente dorato direttamente nel punto vendita. Le norme in vigore (Legge 4 luglio 1967, n. 580 e D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502), tuttavia, impongono agli esercenti che dorano il pane congelato/parzialmente cotto di metterlo in vendita già confezionato.

Ne consegue che se l'esercente, per andare incontro alle esigenze dei consumatori che sempre più spesso, a causa anche della crisi economica, comprano piccole quantità di pane (anche un solo panino), vuole mettere in vendita singole porzioni di pane dorato, deve necessariamente confezionarlo uno per uno. È di tutta evidenza la difficile gestione operativa e l'assoluta anti-economicità di un'operazione di tal genere, a cui si aggiunge l'impatto ambientale negativo del packaging singolo. L'attuale formulazione normativa, inoltre, ostacola la libera vendita e la circolazione di un prodotto che è comunque già soggetto a tutti gli obblighi di legge, sia sotto il profilo della comunicazione al consumatore (etichettatura) che della salubrità.

Nessuna obiezione può essere poi posta in merito ad eventuali rischi per la salute o alla violazione delle norme sulla sicurezza alimentare, in quanto per espressa ammissione del Governo Italiano, l'obbligo di pre-

confezionamento non è motivato da esigenze di sicurezza alimentare o di tutela del consumatore, ma solo dal fatto che il pane precotto risulta maggiormente competitivo rispetto al pane prodotto con metodi artigianali (tale affermazione è richiamata nella decisione della Corte di Giustizia C. 416/00, dove è stata affrontata la problematica in esame).

Con il presente emendamento si propone, dunque, una modifica sia dell'art. 14, comma 4 della legge n. 580/1967 che l'art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 502/1998 nel senso di escludere ogni riferimento al pre-confezionamento.

Prezzo dei libri

Abrogazione della legge 128/2011.

MOTIVAZIONE

La legge 128/2011 recante *“Nuova disciplina del prezzo dei libri”* prevede un sistema di regolazione dei prezzi di vendita ormai in contrasto con le normative comunitarie e nazionali. In particolare si fa riferimento al D.L. 138/2011 convertito con legge 148/2011 che ha ridisegnato nel suo complesso il quadro entro il quale lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali devono adeguare i loro ordinamenti al rispetto dei principi della libertà di iniziativa economica e della concorrenza, abrogando in via generale nel suo art. 3 ogni norma implicante restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche. Nello specifico il comma 8 dell'art. 3 del D.L. 138/2011 ha stabilito l'abrogazione di tutte le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche fino a quel momento previste nell'ordinamento nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto, e nel successivo comma 9 ha specificamente menzionato tra le ipotesi di *“restrizione”* proprio *“l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale”*. Il successivo D.L. 1/2012, convertito con legge 27/2012, nel suo articolo 1 ha confermato e richiamato la vigenza e la rilevanza, nell'ambito dell'attività volta a promuovere le liberalizzazioni e la piena concorrenza tra le imprese, proprio del menzionato art. 3 del D.L. 138/2011. Dal complesso di tali previsioni appare evidente che la normativa in questione ha provveduto all'abrogazione di tutte le ipotesi riconducibili all'imposizione di prezzi minimi.

Occorre peraltro tenere presente che le restrizioni sono divenute ancora più pensanti a seguito della Legge 2020 n. 15 il cui art 8 ha novellato la L. 128/2011 in materia di prezzo dei libri.

In particolare sono stati modificati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della L. 128/2011 riducendo lo sconto massimo praticabile, che è passato dal 15 al 5 per cento e, solo per i libri adottati dalle scuole come libri di testo, dal 20 al 15 per cento.

Si introduce inoltre la possibilità anche per i punti vendita di effettuare, solo in uno dei mesi individuati dal decreto ministeriale ed una sola volta l'anno, sconti sui libri fino ad un massimo del 15 per cento. Infine, si prevede il divieto, nei confronti di chiunque, di promuovere iniziative commerciali che accordino sconti superiori ai suddetti limiti, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa, utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.

Si sottolinea che sul prezzo fisso di rivendita dei libri si è più volte espressa anche l'Antitrust affermando che le misure di controllo dei prezzi dei libri restringono ingiustificatamente la concorrenza, non rappresentando strumenti necessari e proporzionati per conseguire i pur condivisibili obiettivi di interesse generale di

promozione e sviluppo della cultura. Secondo l'Autorità le disposizioni che prevedono tetti agli sconti massimi applicabili al prezzo dei libri nella vendita ai consumatori finali, non sono né necessarie a salvaguardare le finalità di tutela del pluralismo e dell'informazione, né tali da produrre benefici per i consumatori, risultando unicamente di ostacolo all'introduzione di servizi innovativi che il mercato dovrebbe essere lasciato libero di promuovere.

Per questi motivi si ritiene di proporre l'abrogazione della legge 128/2011.

COPERTURA FINANZIARIA

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento

Farmaci

- ✚ **Al comma 1 dell'art. 5 del D.L. 223/2006 dopo le parole "attività di vendita al pubblico" inserire "dei medicinali di cui all'art.8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché".**

MOTIVAZIONE

Con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito nella legge n. 248/2006) è stata prevista la possibilità per gli esercizi commerciali di vendere farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica (SOP). Attraverso questo provvedimento tali tipologie di farmaci sono uscite dall'ambito di esclusiva delle farmacie per essere veicolate sul mercato attraverso le reti distributive in grado di garantire le condizioni previste nella norma, con particolare riferimento all'obbligo della presenza di un farmacista iscritto all'Albo al momento della dispensazione del prodotto. I consumatori hanno dimostrato in questi anni di gradire il servizio reso dagli esercizi della distribuzione moderna in termini di orari di apertura, convenienza di prezzo, assistenza e assortimento. Vanno inoltre considerati i positivi effetti in termini di occupazione: da recenti dati si evince che in questi anni sono stati creati migliaia di posti di lavoro per farmacisti neolaureati. A fronte del successo registrato, i dati di riferimento dimostrano peraltro come non si sia verificato un fenomeno (paventato da alcuni) di incremento dei consumi di medicinali o di abuso nell'utilizzo degli stessi. L'allargamento della rete distributiva ha inoltre stimolato le stesse farmacie a reagire con successo al mutato contesto normativo, sia attraverso il rinnovamento ed ampliamento del proprio assortimento non farmaceutico sia incentivando l'attivazione di nuovi servizi sanitari/paraospedalieri, che rappresentano un'opportunità di importante crescita per il settore e di implementazione dei servizi di base per il cittadino.

Le dinamiche emerse in questi anni dimostrano quindi come la liberalizzazione non solo ha migliorato il servizio per gli utenti ma ha anche stimolato la concorrenza e incentivato gli operatori tradizionali del settore farmaceutico a sviluppare altri mercati ed a sperimentare nuovi servizi, con ricadute positive per la collettività. La presente proposta è finalizzata a proseguire sulla strada intrapresa, con lo scopo di promuovere quegli ulteriori passaggi "culturali" che possano portare ad una crescita dei vantaggi per gli utenti e ad un equilibrato sviluppo del mercato e del sistema delle imprese. Un'ipotesi di riforma del settore della vendita dei farmaci dovrebbe, a nostro avviso, partire da questi punti fermi e dai risultati positivi registrati in questi anni con l'ampliamento della rete di vendita di SOP e OTC attraverso la grande distribuzione organizzata. Partendo dall'attuale contesto normativo, ci sono ancora ampi spazi per portare benefici immediati ai cittadini, per stimolare ulteriormente gli operatori e la concorrenza, per ridurre i costi ed aumentare la convenienza.

La proposta che si avanza è quella di ampliare la categoria dei farmaci vendibili con presenza del farmacista aggiungendo, agli attuali SOP e OTC, anche tutti gli altri farmaci di fascia C.

COPERTURA FINANZIARIA

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento

- ✚ Al DL 223/2006 inserire il seguente articolo «Articolo 5-ter (*Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87*)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

MOTIVAZIONE

La proposta estende alle parafarmacie la competenza nell'erogazione di diversi servizi attualmente offerti dalle farmacie, quali, ad esempio, l'effettuazione di test sierologici, tamponi e vaccini anti Covid; le prestazioni analitiche di prima istanza: test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito; test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine; test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci. Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali: dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa; dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria; dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno; dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali; dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali

Distribuzione carburanti art. 18 del d.lgs 257/2016

All'art. 8 del Dlgs 257/2016 apportare se le seguenti modifiche:

- al comma 1 dopo "articolo 2, comma 1, lett e), numero 1" inserire "nonché in alternativa"; dopo "anche in modalità self service" inserire "o di GPL"; eliminare l'ultimo capoverso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 6, comma 8, le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, **nonché, in alternativa, di**

~~rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalita' self service o di GPL. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate gia' individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilita' tecniche di cui al comma 6, lettere a), b) e c), le regioni con densita' superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, indicata in prima applicazione nella tabella III della sezione D dell'allegato III, prevedono l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL.~~

- al comma 3 ultimo capoverso, dopo “infrastrutture di ricarica elettrica nonché” inserire “in alternativa; dopo “GNC o GNL” inserire “ovvero GPL”

*Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali gia' esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonche', **in alternativa** di distribuzione di GNC o GNL **ovvero GPL**, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.*

- al comma 4, dopo “nonche' di distribuzione di GNC o GNL” inserire “ovvero di GPL”

*. Per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonche' **in alternativa** di distribuzione di GNC o GNL, **ovvero di GPL**, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.*

- al comma 6 eliminare da “ e si applicano” fino alla fine

~~6 Gli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza di una delle seguenti impossibilita' tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti: a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar; c) distanza dal piu' vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.~~

- al comma 12 dopo “GNC o GNL” inserire “o GPL”

Motivazioni

Si ritiene che, anche nella logica di cogliere gli obiettivi della transizione energetica entro il 2035 ed in linea con l'indirizzo verso una massiccia elettrificazione, come previsto, sia necessario apportare le necessarie modifiche al D.Lgs 257/2016 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”.

Nello specifico occorre apportare alcune modifiche all'art. 18 (Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNL e del GNC nel trasporto stradale) il quale oggi prevede, per i soli nuovi impianti e per gli impianti esistenti dal 2015 con un erogato superiore a 10 milioni di litri e per gli impianti già esistenti dal 2017 con un erogato

superiore ai 5 milioni di litri, l'obbligo di dotarsi di un impianto di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Ove ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche individuate dall'art. 18 comma 6, si prevede la presenza obbligatoria di impianti di distribuzione del GPL.

La misura costituisce, a nostro parere, un ostacolo importante allo sviluppo della concorrenza in questo settore perché, di fatto, agisce quasi esclusivamente sui nuovi impianti e solo in maniera molto marginale sugli impianti già presenti, che sarebbero interessati dall'obbligo nel solo caso di loro ristrutturazione o di erogato superiore ai 5 milioni di litri; ciò conferma, oltre ai profili anticoncorrenziali, l'inidoneità della misura a raggiungere gli obiettivi posti dal legislatore comunitario, consistenti in una decisa diffusione di combustibili alternativi ed ecologici, proprio per l'impatto assolutamente relativo che avrebbe nel nostro Paese, visto che da stime sommarie gli impianti ad alto erogato (superiori a 5 milioni) coprono la quota del solo 6% dell'erogato complessivo.

Per questi motivi si propongono delle modifiche che consentano agli operatori interessati, a fronte del mantenimento dell'obbligo di dotarsi di impianto per ricarica elettrica, la possibilità di scelta del secondo prodotto da affiancare alla ricarica elettrica ovvero tra metano (in versione GNC o GNL) e GPL.